

COOP E TERZO SETTORE

di GIANNI MARIO COLOMBO

L'ente religioso non civilmente riconosciuto e il Terzo settore

Quale destino alla luce delle previsioni del CTS, che definisce la sola posizione degli enti riconosciuti.

L'art. 4, c. 3 del Codice del Terzo settore (CTS) prevede che gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non potendo acquisire la qualifica di enti del Terzo settore, a particolari condizioni possono tuttavia **costituire un "ramo" ETS** per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017. Per gli altri enti religiosi non civilmente riconosciuti, mancando una disciplina propria, vale la disciplina generale del Terzo settore, in particolare il possesso dei **requisiti soggettivi e oggettivi** previsti dal CTS. L'esame di tali requisiti deve partire dalle attività di interesse generale.

In primis occorre verificare se, data la finalità di culto e religione che connota principalmente l'ente religioso, l'**attività religiosa** che viene svolta in attuazione di tali finalità, possa rientrare tra le **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, essendo condizione *sine qua non*, ai sensi dell'art. 4 del CTS, oltre al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.

Altro requisito da tenere presente, a nostro avviso, è che si tratti comunque di un ente riconosciuto da **confessioni religiose** con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese, e non di generiche associazioni che si autodefiniscono religiose, ma che spesso sono associazioni culturali, sia pure con alcuni contenuti religiosi. A questo punto, premesso che l'adesione alla riforma non è un obbligo ma un'opportunità, si pone la seguente domanda: nel momento in cui non vi fossero i requisiti per diventare ETS, come gestire eventuali **attività non di religione e di culto**, ma comunque utili per diffondere lo studio e la pratica del messaggio religioso, e godere delle agevolazioni previste dalla riforma del Terzo settore?

La risposta potrebbe stare nella costituzione, *a latere* dell'ente religioso, di un soggetto che abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per iscriversi al Registro Nazionale del Terzo settore (**RUNTS**). Circa la tipologia di ente da costituire, anche in rapporto alla sezione del RUNTS cui si pensa di potersi iscrivere, occorrerà porre mente alla finalità, alla struttura, all'organizzazione, ecc., e soprattutto alle attività da esercitare. Sotto il profilo soggettivo, una distinzione fondamentale è quella tra ente di tipo associativo (insieme di persone) e **fondazione** (insieme di beni). Nell'ipotesi in cui si gestiscano attività economiche rilevanti, la struttura associativa potrebbe rivelarsi non idonea alla gestione e conservazione del patrimonio necessario per la gestione di dette attività.

Nulla vieta, ovviamente, che si possa rinunciare a entrare nel Terzo settore, rimanendo sotto il profilo civilistico un ente religioso, così come previsto dal Codice Civile, e sotto il profilo fiscale un **ente non commerciale** ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir, allorché l'attività istituzionale, cioè l'attività religiosa, risulti essere prevalente rispetto a quella commerciale.

Ai sensi dell'art. 144 del Tuir, le due sfere di attività andranno gestite con una **contabilità separata** e solamente l'attività commerciale sarà rilevante ai fini fiscali, delle imposte dirette e dell'Iva. Si pone, quindi, il problema di una corretta individuazione delle attività commerciali e del regime fiscale applicabile. Così, per esempio, si può segnalare l'art. 148 del Tuir e l'art. 4 D.P.R. 633/1972, che contengono disposizioni particolarmente favorevoli per le associazioni religiose.